

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n. 708

Cont. n. 277/13/SC – Corte di Appello. Regione Puglia c/ M.L.M. + altri – Proposizione appello avverso la sentenza n. 1384/2016 resa dal Tribunale di Bari. Ratifica incarico difensivo, Avv. Emmanuele Virgintino, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto del 30.10.1989 per notar G. T., rep. 13218 e racc. n. 4782, la Banca Popolare della Murgia Soc. Coop. Arl concedeva all'A.I.A spa un mutuo € 5.102.000.000, al fine di consentire a quest'ultima il risanamento di una propria pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca mutuante, già assistita da garanzia fideiussoria dall'ERSAP e dai Sigg.ri M.M. e R. L.
- a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo l'ERSAP e i sig.ri M.M. e L.R. concedevano fideiussione in favore dell'Istituto di credito.
- con atto del 17.12.1987 per notar P.S., rep. n. 28262 e racc. n. 8971 l'Isveimer concedeva all'A.I.A. spa un mutuo di € 2.931.000.000, allo scopo di provvedere alla riattivazione di un birrificio sito in Bitonto.
- i sig. M. M. e l'ERSAP prestavano, ciascuno di essi, solidale e indivisibile fideiussione per sé, loro eredi o aventi causa, per il pagamento della citata somma mutuata poi ridotta a € 2.387.000.000
- l'ERSAP con delibera n. 369 del 18.4.1990 disponeva, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 25/85, di "subentrare nelle obbligazioni bancarie dell'A.I.A. spa di Adelfia, mediante accollo dei mutui di consolidamento dei prestiti (...) provvedendo al pagamento delle rate alle rispettive scadenze, al fine di evitare "pregiudizievoli" e costose procedure a carico dell'Ente", comunque tenuto al pagamento in quanto fideiussore, facendo espressamente salvo il diritto di recupero delle somme anticipate nei confronti dei debitori principali.
- con DGR n. 1060 del 6.11.1990, in esecuzione della citata delibera, l'ERSAP autorizzava il Presidente a stipulare un contratto di mutuo con la Banca Popolare della Murgia e con la Cassa di Risparmio di Puglia il cui netto ricavato doveva essere utilizzato per estinguere le esposizioni debitorie dell'AIA spa nei confronti degli stessi Istituti di credito mutuanti.
- con successiva DGR 1474 del 21.12.1990 l'Ente autorizzava il Presidente a stipulare con la Banca Popolare della Murgia un contratto di accollo del mutuo contratto con la stessa Banca.
- con atto di citazione del 4.6.2001 la Regione Puglia difesa dall'Avv. Emmanuele Virgintino giusta DGR n. 449 del 12.4.2001, adiva il Tribunale di Bari per sentire condannare i Sig. M.M e L.B. al pagamento in favore dell'Ente della metà del debito contratto da A.I.A. spa con la Banca Popolare della Murgia e dai convenuti garantito di cui all'atto di accollo del mutuo del 27.12.1990 per notar N. B. di Altamura rep. n. 95234 e racc. n. 27240.
- a seguito del decesso del sig. M.M. il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi con atto del 10.1.2011
- Con sentenza n. 1384/2016 pubblicata il 10.3.2016, il G.U., dott.ssa Pasculli, ha rigettato la domanda attona "poiché non provata", compensando le spese di lite tra le parti.
- l'Avvocato Virgintino con pec del 15.3.2016 indirizzata alla Sezione Riforma Fondiaria ha comunicato la necessità di impugnare la citata sentenza in appello per le argomentazioni ivi indicate e condivise dalla stessa Sezione (nota Prot. AOO_113/3350 del 17.3.2016);
- in ragione dell'interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, il Presidente della G.R. con provvedimento del 6.4.2016 ha conferito mandato difensivo per ragioni di urgenza, salva ratifica, all'Avv. Emmanuele Virgintino, del libero foro, con studio in Bari alla Via Dante, n. 87;
- con mail del 21.4.2016 l'Avv. Virgintino ha comunicato all'Avvocatura regionale che accetta l'incarico professionale a titolo gratuito.

(Valore delle cause: determinato € 1.126.288,20 ; Settore di spesa: Riforma Fondiaria).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.igs. n. 118/2011 e s.m.ii.

La presente deliberazione, a seguito della rinuncia al compenso del Professionista, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione dei conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
 - Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di impugnare innanzi alla Corte di Appello di Bari la sentenza n. 1384/2016 pubblicata il 10 marzo 2016 resa dal Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 3320/2001, e di conferire per ragioni di continuità defensionale il mandato all'Avv. Emmanuele Virgintino, legale esterno, alle condizioni economiche di cui alla sezione "copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano